

374^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1979

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente Pag. 16576

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 16575

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 16575

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 16575

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 16575

Rinvio del seguito della discussione:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente so-

ziale » (735), d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni:

PRESIDENTE Pag. 16631, 16632
SPADOLINI (PRI) 16632

Seguito della discussione:

« Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali » (461);

« Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari » (659), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » (734), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di se-

greteria ed ausiliario del Consiglio di Stato » (869), d'iniziativa del senatore Venanzi e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »:

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . Pag. 16578
e *passim*

CARNESELLA (PSI) 16627
CIFARELLI (PRI) 16577 e *passim*
DE MATTEIS (PSI), relatore . . . 16578 e *passim*
MAFFIOLETTI (PCI) 16578 e *passim*
MANCINO (DC), relatore 16582 e *passim*
MURMURA (DC) 16591 e *passim*
RUFFINO (DC) 16583, 16584, 16595

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina 16576

INTERROGAZIONI

Annunzio 16632
Da svolgere in Commissione 16634

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979 . . 16634

nistri, sentito il Consiglio di Presidenza. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità di missione o di altra specie che trovi titolo nell'applicazione ».

17.4 RUFFINO, CRAVERO, GUSSO, DEGOLA, DEL PONTE, VERNASCHI, MAFFIOLETTI, SCHIANO, BOMBARDIERI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e delle sezioni, rispettivamente previste dal quinto e dal secondo comma dell'articolo 7 ».

17.3 CIFARELLI

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento del Governo 17.2 sostanzialmente sia identico al 17.1 presentato dalla Commissione.

Si tratta di limitare la materia, indicata nel titolo, alle sole funzioni dei magistrati amministrativi.

DE MATTEIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MATTEIS, *relatore*. L'emendamento 17.1 è uguale nella sostanza al 17.2 per cui viene ritirato.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, con l'emendamento 17.4 si propone di consentire la possibilità di applicazione di magistrati del Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali.

È nota, infatti, la carenza numerica rispetto alle previsioni dell'organico dei tribunali amministrativi regionali, determinata da due fattori fondamentali: da un lato, la carenza che si determina a seguito dei concorsi per referendari che non riescono mai a coprire i posti messi a concorso; dall'altro, per le conseguenze che deriveranno dall'applicazione della presente legge. Riteniamo pertanto necessario ed indispensabile che venga approvato l'emendamento proposto che favorisce una interfunzionalità tra le funzioni ed una certa mobilità del personale di magistratura, nell'interesse ovviamente delle funzioni e dell'efficienza della giustizia amministrativa.

Desidero infine richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'emendamento, laddove diciamo: « Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità di missione o di altra specie che trovi titolo nella applicazione ».

La norma, quindi, si propone di dare maggiore efficienza alla giustizia amministrativa, senza oneri per la collettività.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Signor Presidente, mi pare che il mio emendamento sia precluso come quello relativo all'articolo 16. Si tratta delle conseguenze della mancata approvazione della modifica all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

DE MATTEIS, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 17.4.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, ho inteso le ragioni addotte dal senatore Ruffino per motivare la presentazione dell'emendamento 17.4 e mi rendo conto che esse hanno una parven-

za di fondatezza. Mi pare, peraltro, che esse debbano cedere il passo di fronte ad un'altra considerazione che, a mio avviso, è decisamente prevalente. Abbiamo configurato in un certo modo la carriera dei magistrati, compresi quelli che appartengono ai TAR per cui i magistrati che appunto appartengono ai TAR possono transitare dalla qualifica di consigliere di tribunale regionale amministrativo a quella di consigliere di Stato; ma, una volta che transitano nel Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere di Stato, essi devono essere applicati alle funzioni di consigliere di Stato; non possono rimanere nei tribunali regionali amministrativi per esercitare con la qualifica di consigliere di Stato le funzioni di consigliere presso il tribunale amministrativo regionale.

Mi sembra che in sostanza contrasti con questo emendamento il principio per cui le funzioni devono corrispondere alla qualifica o, viceversa, la qualifica deve corrispondere alle funzioni. Sono pertanto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Comprendo le motivazioni che hanno spinto i relatori a rimettersi all'Aula perchè indubbiamente l'emendamento si presenta suggestivo (anche se la mia firma è stata apposta per errore) in quanto accentuerebbe quel carattere di osmosi, di intercambiabilità tra le due carriere; senonchè l'ispirazione sana dei firmatari dell'emendamento contrasta poi con l'effetto di obiettivo disordine che si costituirebbe nell'applicazione di questa legge

che tende a distinguere ed a porre in relazione le due funzioni nell'ambito di un assetto unico che ha però bisogno di una sua regola e di un suo impianto fondamentale che ne assicuri certezza di funzionamento.

Ora questo continuo transito indubbiamente, come osservava l'onorevole Bressani, non produrrebbe un ordinato svolgimento, soprattutto nella prima esecuzione di questa nuova disciplina legislativa.

Credo pertanto che questi elementi di perplessità e di critica a questi effetti negativi che si produrrebbero potrebbero indurre i presentatori a ritirare l'emendamento. In ogni caso noi siamo contrari.

R U F F I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Consentitemi di esprimere un certo rammarico per questo improvviso e fulmineo mutamento di posizioni che non mi pare sia stato sufficientemente argomentato. Nell'emendamento si accennava a motivate esigenze di servizio e si sottoponeva la possibilità che il consigliere di Stato svolgesse le funzioni come consigliere di tribunale amministrativo, al patto che si verificassero motivate esigenze. Il provvedimento veniva emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza. Mi pareva quindi di aver posto nell'emendamento le condizioni perchè il trasferimento non fosse automatico ma rispondesse soltanto a motivate esigenze di efficienza e di funzionalità. Avevamo sottolineato anche il fatto che nessuna indennità, e quindi nessun onere, dovesse gravare sul bilancio dello Stato a seguito di tale trasferimento. Mantengo, per queste ragioni, l'emendamento dichiarando evidentemente di votare a favore dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, per il quale la Commissione si rimette all'Assemblea e che

mesi: esso sembra congruo rispetto a quello di due anni previsto dalla Commissione.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. L'emendamento 23.5 recita espressamente: « I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere la loro qualifica e le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di due anni dal conseguimento della qualifica di presidente o di presidente di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale ».

Anche questo emendamento rientra nell'ottica di introdurre una certa mobilità nell'ambito della magistratura, una possibilità di osmosi e un ricambio che costituiscono sempre, ad avviso dei proponenti, un fatto positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.6, si tenta di introdurre una norma, a nostro avviso, moralizzatrice e cioè volta ad impedire la possibilità di erogare indennità di missione inerente strettamente alla funzione presidenziale, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. L'emendamento 23.3 risponde alla logica di una libera scelta da parte dei magistrati del Consiglio di Stato che, nominati presidenti dei TAR, possono optare per rimanere al Consiglio di Stato senza esercitare le nuove funzioni. Questo non nuoce all'andamento della carriera nè crea, come a prima vista potrebbe apparire, dei soprannumerari, e risponde ad una esigenza senza alcun nuovo onere di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Questa norma consente, pertanto, ai consiglieri di Stato, che intendano avvalersene, di rinviare il turno di promozione conservando la qualifica e la funzione di consigliere di Stato e dà contemporaneamente la possibilità ai magistrati dei TAR di ottenere essi

stessi la funzione di presidente dei tribunali amministrativi regionali. Si tratta di una norma che rientra in una logica di osmosi, ma anche in una logica di esercizio delle funzioni presidenziali da parte dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 23.4 mi riporto all'identico emendamento del collega Murmura e quindi non ripeto quanto egli ha detto.

Desidero ora avere dal relatore un chiarimento. Vorrei domandare al senatore Mancino perchè il termine di diciotto mesi rispetto a quello di due anni è più congruo. Ora, la riduzione di un termine in una materia di questo genere significa che Tizio ci rientra e Sempronio no. Vorrei a questo punto che ci guardassimo — giacchè ci mettiamo sulle strade belle delle quali ha parlato il collega Maffioletti — dalle norme che hanno gli occhi azzurri, i capelli neri, gli occhiali da miope o quelli da presbite. Domando quindi che cosa significa « congruo ». La Commissione certamente, nel proporre un emendamento, non può rifarsi al detto latino *hoc volo sic iubeo sit pro ratione voluntas*, ma deve darcene qualche chiarimento; altrimenti perchè due anni andavano bene quando ne ha discusso la Commissione e ora invece si dice che è congruo il periodo di diciotto mesi?

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE MATTEIS, *relatore*. Sull'emendamento 23.1 la Commissione si è già espressa favorevolmente. Per quanto riguarda l'emendamento 23.7, riferendomi alla richiesta del senatore Cifarelli, abbiamo già chiarito che riteniamo il periodo di diciotto mesi più che sufficiente per acquisire esperienza presso il Consiglio di Stato.